

H2O ALLEGRO

REGLEMENT

DATATO 19 FEBBRAIO 2016

TITOLO 1 - PATRIMONIO E QUOTE

Articolo 1 - Quote in comproprietà

I diritti dei comproprietari sono espressi in quote, ciascuna delle quali corrisponde alla stessa frazione del patrimonio del FCI (o, se del caso, del comparto). Ogni detentore di quote dispone di un diritto di comproprietà sul patrimonio del FCI, proporzionalmente al numero di quote possedute.

La durata del FCI è di 99 anni decorrenti dalla sua creazione, fatti salvi i casi di scioglimento anticipato e di applicazione della proroga prevista nel presente regolamento.

Categorie di quote:

Le caratteristiche delle diverse categorie di quote e relative condizioni di accesso sono precisate nel prospetto del FCI.

Le diverse categorie di quote potranno:

- beneficiare di regimi diversi di distribuzione dei proventi (distribuzione o capitalizzazione);
- essere denominate in valute diverse;
- sostenere spese di gestione diverse;
- sostenere commissioni di sottoscrizione e di rimborso diverse;
- avere un valore nominale diverso;
- essere munite di una copertura sistematica, parziale o totale, del rischio, definita nel prospetto. La copertura è assicurata mediante strumenti finanziari che riducono al minimo l'effetto delle operazioni di copertura sulle altre categorie di quote dell'OICVM;
- essere riservate a una o più reti di distribuzione.

Le quote potranno essere frazionate, su decisione di un dirigente della società di gestione, in decimi, centesimi, millesimi o decimillesimi, denominati "frazioni" di quote.

Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'emissione e il rimborso di quote sono applicabili alle frazioni di quote il cui valore sarà sempre proporzionale a quello della quota che esse rappresentano. Qualsiasi altra

disposizione del regolamento relativa alle quote si applica alle frazioni di quote senza che sia necessario specificarlo, ad eccezione dei casi in cui viene disposto diversamente.

Infine, il dirigente della società di gestione può, a sua esclusiva discrezione, procedere alla divisione delle quote mediante la creazione di nuove quote che vengono attribuite ai detentori in cambio delle vecchie quote.

Articolo 2 - Importo minimo del patrimonio

Non è possibile procedere al rimborso delle quote se il patrimonio del FCI scende al di sotto di 300.000 euro; nel caso in cui il patrimonio rimanga inferiore a tale importo per un periodo di trenta giorni, la società di gestione adotterà le disposizioni necessarie a procedere alla liquidazione del FCI ovvero a una delle operazioni indicate nell'articolo 411-16 del regolamento generale dell'AMF (variazione dell'OICVM).

Articolo 3 - Emissione e rimborso delle quote

Le quote sono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei detentori, in base al loro valore patrimoniale netto eventualmente maggiorato delle commissioni di sottoscrizione.

I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto.

Le quote del fondo comune d'investimento possono essere ammesse alla quotazione, secondo la normativa in vigore.

Le sottoscrizioni devono essere interamente liberate il giorno del calcolo del valore patrimoniale netto.

Esse possono essere effettuate in contanti e/o mediante conferimento di strumenti finanziari. La società di gestione ha il diritto di rifiutare i titoli proposti e, a tale scopo, dispone di un termine di sette giorni a decorrere dal loro deposito per comunicare la sua decisione. In caso di accettazione, i titoli conferiti vengono valutati secondo le regole fissate nell'articolo 4 e la sottoscrizione ha luogo sulla base del primo valore patrimoniale netto successivo all'accettazione dei titoli in questione.

I rimborsi sono effettuati esclusivamente in contanti, salvo nei casi di liquidazione del fondo, quando i detentori di quote abbiano espresso il loro consenso a essere rimborsati in titoli. Questi vengono regolati dal gestore del conto emittente entro il termine massimo di cinque giorni successivi alla valutazione della quota.

Tuttavia, se, in presenza di circostanze eccezionali, il rimborso necessita della preventiva realizzazione degli attivi compresi nel FCI, questo termine può essere prorogato sino a un massimo di 30 giorni.

Salvo il caso di successione o di donazione a più discendenti (la c.d. "donation-partage"), la cessione o il trasferimento di quote tra detentori, o da detentori a un terzo, è assimilato a un rimborso seguito da una sottoscrizione; se si tratta di un terzo, l'importo della cessione o del trasferimento deve, all'occorrenza, essere integrato da parte del beneficiario per raggiungere almeno l'importo minimo di sottoscrizione previsto dal prospetto.

In applicazione del terzo comma dell'articolo 214-8-7 del Code Monétaire et Financier, il rimborso delle quote da parte del FCI, così come l'emissione di nuove quote, possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dalla società di gestione, in presenza di circostanze eccezionali e laddove richiesto dall'interesse dei detentori di quote.

Qualora il patrimonio netto del FCI (o, se del caso, del comparto) fosse inferiore all'importo previsto dalla normativa, non potrà essere effettuato alcun rimborso delle quote (sul comparto in questione, se del caso).

Possono essere applicate condizioni di sottoscrizione minima, secondo le modalità precisate nel prospetto.

In applicazione dell'articolo 214-8-7 del Code Monétaire et Financier, il FCI può cessare di emettere quote nelle situazioni oggettive che comportano la chiusura delle sottoscrizioni, quali il numero massimo di quote o azioni emesse, l'importo massimo di patrimonio raggiunto oppure la scadenza di un periodo di sottoscrizione prefissato. Tali situazioni oggettive sono definite nel prospetto dell'OICVM.

Articolo 4 - Calcolo del valore patrimoniale netto

Il calcolo del valore patrimoniale netto delle quote viene effettuato nel rispetto delle regole di valutazione indicate nel prospetto.

I conferimenti in natura possono comprendere solo titoli o contratti ammessi a comporre il

patrimonio degli OICVM; essi sono valutati conformemente alle regole di valutazione applicabili al calcolo del valore patrimoniale netto.

TITOLO 2 - FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Articolo 5 - La società di gestione

La gestione del fondo è assicurata dalla società di gestione in conformità all'orientamento definito per il medesimo.

La società di gestione agisce in ogni circostanza nell'interesse esclusivo dei detentori di quote ed è la sola che può esercitare i diritti di voto connessi ai titoli compresi nel FCI.

Articolo 5 bis - Regole di funzionamento

Gli strumenti e i depositi idonei all'ammissione nel patrimonio del FCI, nonché le regole d'investimento, sono descritti nel prospetto.

Articolo 5 ter - Ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione

Le quote possono essere oggetto di un'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione secondo la normativa vigente. Nel caso in cui l'obiettivo di gestione del FCI le cui quote siano ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato sia basato su un indice, il fondo dovrà aver predisposto un dispositivo che consenta di assicurare che la quotazione delle quote non si discosti sensibilmente dal suo valore patrimoniale netto.

Articolo 6 - Il depositario

Il depositario assicura le mansioni che gli sono attribuite in applicazione di leggi e normative vigenti e quelle che gli sono state affidate mediante contratti dalla società di gestione. In particolare, deve accertarsi della regolarità delle decisioni della società di gestione del portafoglio. All'occorrenza, deve adottare tutte le misure conservative che ritiene utili. In caso di controversia con la società di gestione, il depositario informa l'Autorité des Marchés Financiers.

Articolo 7 - La società di revisione

Una società di revisione viene nominata per sei esercizi, previo parere favorevole dell'Autorité des Marchés Financiers, da parte dell'organo amministrativo della società di gestione.

Essa certifica la veridicità e la regolarità del bilancio. La sua nomina può essere rinnovata.

La società di revisione è tenuta a segnalare quanto prima all'Autorité des Marchés Financiers ogni fatto o decisione inerente l'OICVM, di cui venga a conoscenza nell'esercizio della sua mansione, che possa:

- 1° costituire una violazione delle disposizioni legislative o normative applicabili a detto organismo e in grado di produrre effetti significativi sulla situazione finanziaria, sul risultato o sul patrimonio;
- 2° minacciare le condizioni o la continuità della sua gestione;
- 3° comportare il rilascio di riserve o il rifiuto della certificazione del bilancio.

Le valutazioni degli attivi e la determinazione delle parità di cambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione sono effettuate sotto il controllo della società di revisione. Sotto la propria responsabilità, procede alla valutazione di tutti i conferimenti in natura. Essa controlla la composizione del patrimonio e di altri elementi prima della pubblicazione.

Gli onorari della società di revisione sono fissati di comune accordo tra la stessa e il consiglio di amministrazione o il comitato di direzione della società di gestione, in funzione di un programma di lavoro che precisi le verifiche ritenute necessarie.

Attesta le situazioni sulla base delle quali vengono distribuiti gli acconti.

I suoi onorari sono compresi nelle spese di gestione.

Articolo 8 - Il bilancio e la relazione sulla gestione

Alla chiusura di ogni esercizio, la società di gestione redige i documenti di sintesi e una relazione sulla gestione del FCI (se del caso, per ciascun comparto) relativi all'esercizio trascorso.

La società di gestione redige l'inventario degli attivi del FCI, con frequenza almeno semestrale e sotto il controllo del depositario.

La società di gestione mette questi documenti a disposizione dei detentori di quote per i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e li informa dell'importo dei proventi cui hanno diritto: tali documenti sono trasmessi per posta su richiesta esplicita dei detentori di quote oppure messi a loro disposizione presso la società di gestione.

TITOLO 3 - MODALITÀ DI DESTINAZIONE DELLE SOMME DISTRIBUIBILI

Articolo 9 - Modalità di destinazione delle somme distribuibili

Il risultato netto dell'esercizio è pari all'importo degli interessi, rendite, dividendi, premi e allocazioni, gettoni di presenza, nonché di tutti i proventi relativi ai titoli che compongono il portafoglio del fondo (e/o di ciascun comparto), maggiorato del provento delle somme momentaneamente disponibili e diminuito delle spese di gestione e del servizio dei prestiti.

Le somme distribuibili sono costituite da:

1° il risultato netto dell'esercizio maggiorato dei riporti a nuovo e maggiorato o diminuito del saldo dei conti di compensazione dei redditi relativi all'esercizio chiuso;

2° le plusvalenze nette realizzate, al netto del valore delle minusvalenze nette realizzate, rilevate nel corso dell'esercizio, maggiorate delle plusvalenze nette della stessa natura, non oggetto di una capitalizzazione, rilevate nel corso di esercizi precedenti e diminuite o maggiorate del saldo dei conti di compensazione delle plusvalenze.

Le somme citate ai punti 1° e 2° possono essere distribuite, totalmente o in parte, indipendentemente le une dalle altre.

Le modalità precise di destinazione delle somme distribuibili sono definite nel prospetto.

TITOLO 4 - FUSIONE - SCISSIONE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Articolo 10 - Fusione - Scissione

La società di gestione può conferire, in tutto o in parte, gli attivi compresi nel FCI a un altro OICVM da essa gestito oppure dividere il fondo in altri due o più fondi comuni di cui essa stessa assicurerà la gestione.

Queste operazioni di fusione o scissione possono essere realizzate soltanto un mese dopo che i detentori di quote ne siano stati informati. Esse danno luogo alla consegna di una nuova attestazione che indica il numero di quote detenute per ogni detentore.

Articolo 11 - Scioglimento - Proroga

- Se il patrimonio del FCI (o, se del caso, del comparto) resta inferiore, per trenta giorni, all'importo fissato nel precedente articolo 2, la società di gestione lo comunica all'Autorité des Marchés Financiers e procede, salvo operazione di fusione con un altro fondo comune d'investimento, allo scioglimento del fondo (o, se del caso, del comparto).

- La società di gestione può sciogliere in anticipo il FCI (o, se del caso, il comparto); essa informa i detentori di quote della sua

decisione e, a partire da tale data, non sono più accettate domande di sottoscrizione o rimborso.

- La società di gestione procede ugualmente allo scioglimento del FCI (o, se del caso, del comparto) in caso di domanda di rimborso della totalità delle quote, di cessazione della funzione del depositario, quando non sia stato nominato un altro depositario, oppure alla scadenza della durata del fondo, se questa non è stata prorogata.

La società di gestione comunica all'Autorité des Marchés Financiers, per posta, la data e la procedura di scioglimento adottata. In seguito, invia all'Autorité des Marchés Financiers la relazione della società di revisione.

La proroga del FCI può essere decisa dalla società di gestione d'accordo con il depositario. La decisione deve essere presa almeno 3 mesi prima della scadenza prevista del fondo e comunicata ai detentori di quote e all'Autorité des Marchés Financiers.

Articolo 12 - Liquidazione

In caso di scioglimento, le funzioni di liquidatore sono svolte dalla società di gestione o dal depositario; in mancanza di entrambi, il liquidatore è designato dal giudice, su richiesta

di qualsiasi persona interessata. A tale scopo, al liquidatore sono conferiti i più ampi poteri per procedere al realizzo degli attivi, pagare gli eventuali creditori e ripartire il saldo disponibile tra i detentori di quote, in contanti o in titoli.

La società di revisione e il depositario continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a che tutte le operazioni di liquidazione siano state concluse.

Il regolamento precisa la modalità di ripartizione del patrimonio in caso di liquidazione di uno o più comparti.

TITOLO 5 - CONTESTAZIONI

Articolo 13 - Competenza - Elezione di domicilio

Tutte le contestazioni relative al FCI che possono insorgere nel periodo di funzionamento dello stesso o al momento della sua liquidazione, fra i detentori di quote o fra questi ultimi e la società di gestione o il depositario, saranno sottoposte alla giurisdizione dei tribunali competenti.